# CITTA' DI CANALE

**Provincia di Cuneo**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE
## DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 8 del 27/04/2022**

***Oggetto :***
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette** , del mese di **aprile ,** alle ore **19:30,** nel\nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI | CARICA | PRESENTE |
|---|---|---|
| FACCENDA Enrico | Sindaco | SI |
| DACOMO Francesca | Consigliere | SI |
| PENNA Claudio | Consigliere | NO |
| GALLINO Giovanni | Consigliere-Vice Sindaco | NO |
| SPERONE Domenico | Consigliere | SI |
| DAMONTE Marco | Consigliere | NO |
| FERRERO Giuliano | Consigliere | SI |
| CAMPO Matteo | Consigliere | SI |
| STROPPIANA Daniela Teresa | Consigliere | SI |
| TERNAVASIO Piera | Consigliere | NO |
| ALEMANNO Nadia | Consigliere | SI |
| MORELLO Gian Michele | Consigliere | SI |
| MACCAGNO Andrea | Consigliere | SI |

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori:
MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Il Sindaco introduce l'argomento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:
*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*
e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:
*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

**Visto** l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:
*«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».*

**Visto** il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:
*«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

**Visto** l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *"entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta*

*sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
*«**Art. 7 - Regolamenti.***
*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»*

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, pervenuto in data 19.04.2022 registrato al Prot.4127;

**Assunti** ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

**D E L I B E R A**

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.» che consta di n. 6 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) di dare atto che Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Comune di CANALE*

*Provincia di CUNEO*

# REGOLAMENTO COMUNALE

## PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

## INDICE


| Art. | RUBRICA | Art. | RUBRICA |
|---|---|---|---|
| 1 | Oggetto del regolamento. | 4 | Rinvio dinamico. |
| 2 | Determinazione dell'aliquota. | 5 | Rinvio ad altre disposizioni. |
| 3 | Esenzione. | 6 | Entrata in vigore. |


Approvato con la DCC……. In data ……

**Art. 1**
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Art. 2**
**Determinazione dell'aliquota**

1.Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di CANALE, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente.

| Scaglione | Fascia di reddito | Aliquota massima |
|---|---|---|
| 1 | da 0 a 15.000 euro | 0,60 |
| 2 | da 15.001 a 28.000 euro | 0,70 |
| 3 | da 28.001 a 50.000 euro | 0,77 |
| 4 | oltre 50.000 euro | 0,80 |

2. La Giunta Comunale, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

**Art. 3**
**Esenzione**

1. Non sono previsti casi di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef

**Art. 4**
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 5**
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 6**
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- |
| FACCENDA Enrico * | D.SSA SACCO BOTTO Anna * |

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.